



COMUNE DI FURTEI

PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con deliberazione C.C. n. 31 del 04.09.2014

INDICE

- Art. 1 - Oggetto**
- Art. 2 - Definizioni**
- Art. 3 - Finalità**
- Art. 4 -Notificazione preventiva al Garante**
- Art. 5 – Responsabile**
- Art. 6 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**
- Art. 7 – Obblighi degli operatori**
- Art. 8 - Avallo del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica**
- Art. 9 – Informativa**
- Art. 10 - Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia**
- Art. 11 - Sicurezza dei dati**
- Art. 12 - Cautele da adottare per i dati video-ripresi**
- Art. 13 - Diritti dell’interessato e procedura per l’accesso alle immagini**
- Art. 14 - Cessazione del trattamento dei dati**
- Art. 15 - Comunicazione dei dati**
- Art. 16 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali**
- Art. 17 - Tutela**
- Art. 18 - Provvedimenti attuativi**
- Art. 19 - Norma di rinvio**
- Art. 20 - Pubblicità del Regolamento**
- Art. 21 - Entrata in vigore**

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'attività di videosorveglianza effettuata dal Comune di Furtei nell'ambito del territorio comunale, nonché i trattamenti delle immagini e dei dati che ne derivano, nel rispetto delle seguenti disposizioni normative:

- art. 615 bis del Codice Penale “ *Interferenze illecite nella vita privata*”;
- Legge 20 maggio 1970, n. 300 “*Statuto dei lavoratori*”;
- D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 “*TU leggi Enti Locali*”;
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”
- Legge 24 luglio 2008, n.125 “ *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*”
- DM interno 5 agosto 2008 “ *Incolunità pubblica e sicurezza urbana*”
- Legge 23 aprile 2009 n.38 “conversione con mod. D.L. 23 febbraio 2009, n.11 “*misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*”
- Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali in materia di Videosorveglianza 8 aprile 2010;

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) Per “**banca di dati**”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per “**trattamento**”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;

- d) per “**Titolare**”, l’Ente Comune di Furtei nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per “**Responsabile**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al Titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per “**Incaricati**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile;
- g) per “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l’Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- l) per “**codice**”, il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Articolo 3 – Finalità

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio del Comune di Furtei, gestito ed impiegato dal Servizio di Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

2. Nel Rispetto dei principi generali di liceità, necessità, proporzionalità e finalità indicati dalla normativa vigente e dalle prescrizioni del garante per la protezione dei dati, gli impianti di videosorveglianza assolvono alle finalità istituzionali demandate al Comune dalle disposizioni di legge, nonché dallo Statuto e dai regolamenti comunali vigenti, ed in particolare potranno riguardare:

- monitoraggio del traffico cittadino in tempo reale dalla sala operativa del Servizio di Polizia Locale;
- utilizzo, quando possibile, delle immagini registrate nella ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali;

- rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico veicolare necessari, da utilizzarsi per la predisposizione di piani del traffico;
- attivazione di uno strumento attivo di protezione civile sul territorio;
- controllo di aree sensibili sotto il profilo dell'inquinamento ambientale;
- tutela del patrimonio comunale da atti vandalici, danneggiamenti e furti;
- prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità e assicurare quindi maggiore sicurezza ai cittadini;
- prevenire atti di disturbo della quiete pubblica;
- rilevazione di violazioni al codice della strada, da attuarsi nel rispetto delle norme specifiche che regolano la materia;

3. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa vanno quindi stabilite in modo conseguente a quanto qui precisato.

4. La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente, soprattutto nell'ambito della sicurezza urbana, della prevenzione di attività di microcriminalità, atti vandalici e del monitoraggio di siti soggetti ad alto rischio ambientale (deposito incontrollato di rifiuti ect). Con questi scopi si vogliono tutelare, inoltre, le fasce più deboli della popolazione. L'uso dei dati personali nell'ambito delle finalità di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo speciale.

5. Le immagini registrate sono messe a disposizione gratuitamente ed esclusivamente dell'Autorità Giudiziaria e delle altre Forze di Polizia dello Stato nei tempi, termini e con le modalità del presente regolamento, per i fini istituzionali di tali organi.

6. Per la realizzazione di dette finalità tramite gli impianti di videosorveglianza, il Comune di Furtei individuerà i siti ove installare le telecamere con Deliberazione di Giunta Comunale.

7. L'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

Articolo 4 – Notificazione preventiva al Garante

1. I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito le disposizioni vigenti prevedono che non vanno comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardano immagini o suoni conservati temporaneamente per esclusiva finalità di sicurezza o di tutela delle persone e del patrimonio

Articolo 5 - Il Responsabile

1. Il Responsabile del Servizio di polizia locale è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati. Lo stesso sarà nominato con apposito decreto del Sindaco. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.

2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e delle disposizioni del presente regolamento.

3. Il Responsabile designa e nomina gli incaricati, con proprio atto scritto, in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza.

4. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento dati il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge e delle proprie istruzioni.

5. Il Responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione dei supporti digitali, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi o nomina, a tale scopo, un suo incaricato di particolare fiducia.

6. La visione delle immagini registrate e lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere sono consentiti solamente al Responsabile del trattamento dei dati, al suo delegato, agli incaricati preposti alla centrale operativa o a funzioni di polizia giudiziaria, ed al personale esterno addetto alla manutenzione ed alle riparazioni, quest'ultimo sempre previa autorizzazione del Responsabile.

7. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

8. Gli Incaricati procedono al trattamento dei dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite.

9. Il Responsabile del trattamento dei dati e gli incaricati addetti, ivi compreso il personale addetto alla manutenzione, sono responsabili della custodia, del mantenimento e dell'assoluta riservatezza delle password.

10. In caso di assenza prolungata (ferie, malattia, ecc) del Responsabile di cui sopra, sarà sua cura comunicare al delegato, di cui al comma 1, il codice di apertura della cassaforte dove sono custodite le chiavi di accesso al sistema dati in suo possesso e l'incaricato stesso ne sarà responsabile per la custodia, tenuta del registro, conservazione e assoluta riservatezza. Al rientro in servizio, il responsabile provvederà immediatamente al cambio del codice di apertura.

Articolo 6 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art.3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizioni che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo quarto punto.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, le quali sono progressivamente installate nei punti che saranno di volta in volta individuati secondo lo sviluppo del sistema, con deliberazioni di Giunta Comunale.

3. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art.3. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso il Comando di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su disco fisso del computer. L'impiego del sistema di videosorveglianza è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata.

4. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 7 (sette) giorni dalla rilevazione, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione, nonché in caso di specifiche esigenze investigative richieste dall'Autorità giudiziaria o di Polizia Giudiziaria. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione dev'essere valutato eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'Autorità Giudiziaria o dalla Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

In relazione alla capacità di immagazzinamento delle immagini dei videoregistratori digitali, le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate, in tempo inferiore a quello citato nel precedente punto.

5. Le telecamere di cui al comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video diurne/notturne a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.

Art. 7 – Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme alle finalità dell'impianto riportate all'articolo 3, comma 2.
2. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, comma 2 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Articolo 8 - Avallo del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica

1. Il Comune di Furtei nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, sottopone i progetti di videosorveglianza al Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, per il necessario avallo, così come disposto dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 558/A/421.2/70 dell'8 febbraio 2005, avente per oggetto "Sistemi di videosorveglianza. Definizione di linee guida in materia." e confermata dalla Circolare del Ministero dell'Interno del 6.8.2010 n. 558/A/421.2/70/195960

Articolo 8 – Informativa

1. Il Comune di Furtei, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, affigge una adeguata segnaletica su cui devono essere riportate le informazioni previste dall'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003).
2. Il cartello deve avere un formato ed un posizionamento tali da essere chiaramente visibile all'utenza e deve altresì inglobare il simbolo della telecamera.
3. Il Comune di Furtei si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, gli incrementi dimensionali del sistema e la eventuale successiva cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento medesimo, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di comunicazione idonei.

Art. 10 – Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia.

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, l'incaricato o il Responsabile provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla conservazioni delle immagini su appositi supporti.
2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.
3. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

Articolo 11 – Sicurezza dei dati

1. I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
2. Alcune misure, cosiddette minime, sono obbligatorie anche sul piano penale.
3. I dati personali oggetto del trattamento sono custoditi presso l'unità presente nella sala server comunale. Alla sala possono accedere esclusivamente il Responsabile e gli Incaricati del trattamento dei dati. Non possono accedere alla sala altre persone se non accompagnate da coloro che sono autorizzati.

Articolo 12 – Cautele da adottare per i dati videoripresi

1. I monitors degli impianti di videosorveglianza devono essere collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, alle persone non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e dei Responsabili del trattamento deve limitarsi alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni delle quali possono venire a conoscenza, mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, devono essere ignorate.
3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti devono essere custoditi, per la durata della conservazione, in un armadio dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli Incaricati del trattamento.
4. La cancellazione delle immagini dovrà preferibilmente avvenire mediante un nuovo utilizzo del supporto.
5. L'accesso alle immagini è consentito solo:
 - al Responsabile e agli Incaricati dello specifico trattamento;
 - all'Autorità Giudiziaria;
 - alle Forze di Polizia;

- All'Amministratore di sistema del Comune di Furtei;
 - alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 - al terzo, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
7. Tutti gli accessi dovranno essere registrati mediante l'annotazione in apposito registro, nel quale riportare i seguenti dati:
- la data e l'ora dell'accesso;
 - l'identificazione del terzo autorizzato;
 - gli estremi dell'autorizzazione all'accesso.

Articolo 13 – Diritti dell'interessato e procedura per l'accesso alle immagini.

1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti, con particolare riferimento al diritto di accesso ai dati che li riguardano, alle finalità, alle modalità e alla logica del trattamento, nonché di ottenerne l'interruzione in caso di trattamento illecito, ovvero quando non siano adottate idonee misure di sicurezza o il sistema sia utilizzato da persone non debitamente autorizzate.

La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza motivata al Responsabile del trattamento, indicato nell'informativa.

2. I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.

3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

5. Nel caso di esito negativo alle istanze di cui al presente articolo, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Articolo 14 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione di un trattamento, per qualsiasi causa, i dati personali sono:
- a) distrutti;
 - b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Art. 15 – Comunicazione dei dati

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza da parte del Comune di Furtei a favore di altri soggetti autorizzati è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da Forze di Polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Articolo 16 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni e dai provvedimenti del Garante in materia del 29 aprile 2004 e del 8 aprile 2010.

Il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza, deve corrispondere ai principi fondamentali della tutela della riservatezza, quali:

1) Liceità: Il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza è possibile solo se è fondato su uno dei presupposti di liceità che il Codice prevede per gli organi pubblici e privati. Vanno richiamate al riguardo le norme vigenti dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela.

2) Finalità: Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. Ciò comporta che il titolare possa perseguire solo finalità di sua pertinenza. Le finalità devono essere precisamente individuate e non generiche ed indeterminate, nonché rese esplicite attraverso adeguate comunicazioni o cartelli di avvertenza al pubblico (informativa).

3) Necessità: Considerato che l'installazione di un sistema di videosorveglianza può comportare l'introduzione di un vincolo per il cittadino, va applicato il principio di necessità e, quindi, va escluso ogni uso superfluo ed evitati eccessi e ridondanze. Ciascun sistema informativo e il relativo programma informatico vanno conformati già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi. Il software va configurato in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati registrati.

4)Proporzionalità: Il rispetto del principio di proporzionalità si afferma attraverso tre distinte valutazioni, da effettuarsi preventivamente all’inizio del trattamento; la scelta di utilizzare un sistema di videosorveglianza deve obbligatoriamente passare attraverso l’attenta valutazione circa:

- la necessità di installazione (gli impianti possono essere installati quando altre misure siano risultate inadeguate o insufficienti);
- il tipo di impianti da installare (in relazione agli scopi prefissati si deve ponderare non solo se sia necessario raccogliere immagini dettagliate delle persone, ma anche se ciò sia realmente essenziale);
- le modalità di trattamento (dovranno essere prese in considerazione sotto questo aspetto le potenzialità dei sistemi e stabilire la non eccedenza della modalità di trattamento, individuando quali dati rilevare, se registrarli, ed in definitiva scegliere, o meno, impianti dotati di sistemi di registrazione, di fermo immagine o che consentano di registrare immagini o di interconnettere il sistema ad informazioni od altri apparati gestiti dallo stesso titolare o da terzi).

Articolo 17 - Tutela

1.Per quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal Codice e dalla normativa in materia.

Articolo 18 – Provvedimenti attuativi

1.Compete alla Giunta Comunale l’assunzione di provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la predisposizione dell’elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento.

Articolo 19 – Norma di rinvio

1.Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla Legge, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante, e ad ogni altra normativa vigente, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia.

Articolo 20 –Pubblicità del Regolamento

1..Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune di Furtei e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Art.21 –Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, dopo l'esecutività della Deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva, è pubblicato per quindici giorni all'Albo pretorio on line ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultima pubblicazione.